

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017

N. 3.792 di Repertorio

N. 3.107 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre;

alle ore diciassette e minuti quaranta;

a Cividale del Friuli, in Piazza Foro Giulio Cesare n.c. 14, presso la sede dell'associazione;

avanti a me Notaio Francesca D'Angelo, residente a Udine ed iscritto nel Collegio Notarile di detta città,

è presente:

Danelone Renato, nato a Cividale del Friuli (UD) il 3 giugno 1959, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di Promozione Sociale denominata

"Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Cividale Associazione di Promozione Sociale" o, in breve, "Storica SOMSI Cividale APS", con sede a Cividale del Friuli (UD), Foro Giulio Cesare n.c. 14, codice fiscale e partita I.V.A. 80002690305;

giuridicamente riconosciuta, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni, con Decreto del Tribunale di Udine del 12 ottobre 1905 n. 2136.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della predetta associazione. Ai sensi dell'art. 12 dello statuto assume egli stesso la presidenza dell'assemblea e in tale veste constatata e mi fa constare che:

- è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora, con le modalità e nei termini richiesti dall'art. 11 dello statuto, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Breve introduzione del Presidente

2) Approvazione modifiche dello Statuto Sociale per adeguamento dello stesso al D.L. 117/2017 al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

3) Varie ed eventuali;

- l'assemblea in prima convocazione, indetta nello stesso luogo per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 22.00, è andata completamente deserta;

- sono presenti, di persona o per deleghe che, riscontrate regolari e valide dal Presidente, verranno conservate agli atti dell'associazione, n. 28 (ventotto) associati aventi diritto

REGISTRATO a
UDINE
il 20/12/2022
al n° 25461
Serie 1/T
esatti € 200,00

al voto su totali n. 188 (centoottantotto) associati e, precisamente, quelli risultanti dal foglio presenze che, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente stesso e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante;

- del Consiglio di Amministrazione:

il Presidente è presente nella sua stessa persona;

il Vice Presidente Emanuela Gorgone, nata a Catania (CT) il 30 giugno 1969, codice fiscale GRG MNL 66S68 C351G, è presente per delega rilasciata a Bruno Roiatti;

il Consigliere Alberto Contento, nato a Cividale del Friuli (UD) il 4 dicembre 1993, codice fiscale CNT LRT 93T04 C758E è presente;

il Consigliere Alberto Diacoli, nato a Cividale del Friuli (UD) il 25 agosto 1994, codice fiscale DCL LRT 94M25 C758W è presente;

il Consigliere Giuliana Facchin, nata a Cividale del Friuli (UD) il 14 giugno 1954, codice fiscale FCC GLN 54H54 C758E è presente;

il Consigliere Michela Fanna, nata a Udine (UD) il 30 agosto 1964, codice fiscale FNN MHL 64M70 L483K è presente;

il Consigliere Luca Leone, nato a Cividale del Friuli (UD) il giorno 8 aprile 1971, codice fiscale LNE LCU 71D08 C758T è presente;

il Consigliere Bruno Roiatti, nato a Cividale del Friuli (UD) il 6 dicembre 1965, codice fiscale RTT BRN 65T06 C758Z è presente;

il Consigliere Mario Zanuttini, nato a Cividale del Friuli (UD) il 3 giugno 1946, codice fiscale ZNT MRA 46H03 C758W è presente;

- il Revisore Legale Daniele Toti, nato a Cividale del Friuli (UD) il 15 giugno 1951, codice fiscale TTO DNL 51H15 C758K è presente;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

In forza dell'art. 101, comma due, del D.Lgs. 117/2017, come successivamente modificato, dichiara, pertanto, la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 13 dello statuto (il quale prevede che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti) ed atta perciò a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione congiunta del primo e secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che l'assemblea straordinaria del 5 luglio 2020, di cui al verbale di pari data, rep. n. 492/392, notaio rogante, registrato a Udine il 15 luglio 2020 al n. 11358 Serie 1T, aveva deliberato la trasformazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto applicabili, degli artt. 2498 e seguenti

del codice civile, della società dalla forma di società di mutuo soccorso in associazione di promozione sociale, con variazione della denominazione da "SOCIETA' OPERAJA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE (S.O.M.S.I.)" a "Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Cividale Associazione di Promozione Sociale" o, in breve, "Storica SOMSI Cividale APS" e con adozione di un nuovo testo di statuto, adeguato alla nuova veste, alla vigente normativa e alle esigenze operative della società nonché alle sue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Presidente informa l'assemblea che, con comunicazione del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore della Regione autonoma Friuli Venezia pervenuta via posta elettronica certificata in data 26 ottobre 2022, sono state sollevate alcune eccezioni sul testo di statuto approvato in sede di trasformazione; in particolare è stato evidenziato come l'elettorato attivo dovrebbe essere assicurato a ciascun associato secondo il principio del codice del Terzo settore, art. 24, comma 1 e come, nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, i minori - avendo la possibilità di associarsi - dovrebbero poter esercitare tutti i diritti derivanti dallo status di socio.

Il Presidente, in conseguenza delle osservazioni sollevate dalla Regione, al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, propone all'assemblea di modificare gli articoli 5, 8, 12 e 13 dello statuto come segue:

"Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

È ammesso in qualità di socio effettivo chiunque ne faccia domanda, purché abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non abbia subito condanne che possono ledere il prestigio dell'associazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo settore.

I minori di anni diciotto, purché abbiano compiuto quattordici anni di età, possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono, invece, essere ammessi in qualità di soci onorari tutti coloro che, per prestigio e merito personale, abbiano contribuito in modo notevole agli scopi dell'associazione nonché coloro i quali siano ritenuti degni a giudizio dell'assemblea dei soci.

È consentita l'ammissione, come associati, di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo settore.";

"Art. 8

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali;
- b) essere eletti negli organi sociali, dopo un anno dall'ammissione e solo se maggiorenni;
- c) partecipare attivamente alla vita dell'associazione e di accedere alle informazioni relative a tutte le attività ed iniziative della stessa;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- e) esaminare i libri sociali secondo le regole previste;
- f) votare in assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- g) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore;

Hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'assemblea dei soci e dall'organo amministrativo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.";

"Art. 12

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati che siano in regola con la quota sociale dell'anno appena concluso.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un solo altro socio mediante delega scritta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e, quando previsto, dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua mancanza, da altro socio nominato dal Presidente e sottoscritto da entrambi.

Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è sempre necessaria la redazione del verbale ad opera di un notaio.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione morale del Presidente.";

"Art. 13

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- 2. eleggere e revocare i componenti del consiglio di amministrazione;
- 3. nominare, quando previsto, i membri dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4. deliberare le linee generali programmatiche dell'attività

dell'associazione;

5. approvare la misura della quota sociale;

6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti."

Il Presidente invita, quindi, i presenti a deliberare in merito alla sua proposta e mi dichiara che l'assemblea, dopo breve discussione, alla presenza di 28 (ventotto) associati, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche, sopra meglio illustrate, agli articoli 5, 8, 12 e 13 come sopra riportati;

- nonché di approvare il testo dello statuto sociale, composto di complessivi 28 (ventotto) articoli, coordinato con le predette modifiche deliberate dai soci e contenente la disciplina e le regole di funzionamento dell'associazione in applicazione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), del quale tutti i presenti si sono dichiarati a perfetta conoscenza avendolo letto ed esaminato prima della presente assemblea; tale statuto, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal medesimo e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", perché ne formi parte integrante;

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare da solo al presente atto, e all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità;

- di conferire mandato al signor Danelone Renato di compiere ogni atto utile o necessario al fine di dare esecuzione alle presenti delibere.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore diciotto e minuti quindici.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto al comparente, il quale con me notaio lo sottoscrive essendo le ore diciotto e minuti trenta.

Consta di 3 (tre) fogli per complessive pagine 5 (cinque) e fin qui della sesta ed ultima.

F.to Danelone Renato

-----Francesca D'Angelo notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 3107 DI RACC.

n°	Cognome	Nome	Presente	Delega
1	Andreana	Lorenzo		
2	Argenton	Giovanna		
3	Badino	Luca		
4	Bais	Maurizio		
5	Barbiani	Romana		
6	Basso	Elisabetta		
7	Bernardi	Massimo		
8	Bernardi	Cristina		
9	Bernardi	Paolo		
10	Bertarelli	Massimo		
11	Bertolo	Giuseppe	1	
12	Bertossi	Sergio		
13	Boer	Pietro		
14	Bongini	Cristina		
15	Bordon	Simone		
16	Borruto	Francesco		
17	Bortolussi	Maria Rosa		
18	Bottussi	Andrea		
19	Brinis	Franca		
20	Bront	Manfredi		
21	Brusini	Anastasia		
22	Bulfony	Giuliano		
23	Calderini	Andrea	1	
24	Calderini	Bruna		
25	Calderini	Claudio		
26	Calderini	Riccardo	1	
27	Carniel	Chiara		
28	Carretta	Giustina		
29	Caruso	Vincenzo		
30	Casarsa	Gabriella		
31	Castagnara Codelup	Manuela		
32	Castagnaviz	Ezio		
33	Cecotti	Alessandro		
34	Cedolin	Francesca		
35	Cepparulo	Marcello		
36	Cera	Anna		
37	Chicchio	Guglielmo		
190	Cijan	Nadia		
38	Clainscig	Dina		
39	Clapiz	Livia		
40	Clapiz	Milva		



F. D'Angelico

F. D'Angelico



Roberto

41	Colacino	Francesca			
42	Contento	Alberto	1		
43	Contento	Paolo			
44	Corsano	Roberto			
45	Cozzarolo	Paolo			
46	Cracina	Gabriella			
47	Crainich	Arlene			
48	Cudicio	Edi			
49	Cumini	Luigina			
50	Cumini	Antonio			
51	Cumini	Giuliana			
52	Damiani	Nella	1		
53	Danelone	Renato	1		
54	Danelone	Paolo			
55	Danelone	Giacomo	1		
56	Danelone	Carla			
57	De Puppi	Sandra			
58	Degano	Roberto			
59	Della Rovere	Eliana			
60	Di Vito	Carlo			
61	Diacoli	Alberto	1		
62	Domini	Adriano			
63	Dreossi	Silvia			
64	Driussi	Valter			
65	Facchin	Giuliana	1	1	Livia Clapiz
66	Facchin	Giuliano			
67	Fanna	Michela	1		
68	Felettigh	Diana			
69	Ferluga	Alessandro			
70	Ferluga	Vera			
71	Furlan	Vanda			
72	Gentilini	Alberto			
73	Gorgone	Stefania			
74	Gorgone	Eva			
75	Gorgone	Emanuela			
76	Grando	Adriano			
77	Grosso Conte	Alessandro			
78	Gruarin	Magda			
79	Guerrini Lizzero	Edda			
80	Guglielmotti	Alessandro			
81	Ierep	Sergio			
82	Landi	Livio			

De Luca

83	Lappetito	Vincenzo			
84	Latella	Annarosa			
85	Lenarduzzi	Paola			
86	Leone	Alessandro			
87	Leone	Luca	1	1	Massimo Vaccaro
88	Lesa	Maria Rosa			
89	Liva	Carla			
90	Magris	Claudio			
91	Manzini	Fabio Antonio			
92	Marangon	Emma			
93	Marangoni	Aldo			
94	Marcolini Provenza	Luciano	1		
95	Marinig	Renzo			
96	Marioni	Elisabetta			
97	Marostegan	Gianni			
98	Martinis	Luigi			
99	Martinis	Andrea			
100	Mattana	Mario			
101	Medeossi	Maria Teresa			
102	Medeossi	Valeria			
103	Miani	Paola			
104	Miani	Elia			
105	Mingolo	Bruno			
106	Monai	Eva			
107	Morandini	Elisa			
108	Moro	Valentina			
109	Moschioni	Paolo	1		
110	Moschioni	Flavia			
111	Moschioni	Caterina			
112	Mosolo	Pia			
113	Movia	Licia			
114	Nadalutti	Giorgio	1	1	Daniela Vecchiutti
115	Nadalutti	Italo			
116	Novelli	Maria Cristina	1		
117	Olivo	Ovidio			
118	Oriequia	Carla			
119	Paolini	Arnaldo	1	1	Diana Felettigh
120	Parisi	Giuseppe			
121	Pascolini	Mauro			
122	Pascolini	Massimiliano			
123	Pascolini	Marta			
124	Pellegrini	Maria Antonietta			



Finugelo

Derechi

125	Pellesoni	Vanni			
126	Peresani	Rita			
127	Piani	Angelica			
128	Piccaro	Elisa			
129	Piccoli	Gianpaolo			
130	Piccoli	Romano			
131	Pilati	Emilia			
132	Pinto	Domenico			
133	Pizzolongo	Michele			
134	Podrecca	Elena			
135	Podrecca	Luisa			
136	Pontoni	Cristina			
137	Purinan	Rosanna			
138	Pustetto	Stefano			
139	Quadrifoglio	Mariachiara			
140	Rieppi	Anna			
141	Rieppi	Giuseppina			
142	Rigo	Claudio			
143	Rocco	Elisabetta			
144	Roggiano	Maria Pia			
145	Roiatti	Bruno	1	1	Emanuela gorgone
146	Rossi	Simone			
147	Rossi	Francesca			
148	Rossi	Cora			
149	Rossi	Luciano			
150	Rucli	Andrea			
151	Sabottigh	Mario			
152	Sant	Laura			
153	Santi	Luciano			
154	Sattolo	Giulia			
155	Sattolo	Lionello			
156	Scarfò	Letizia			
157	Sguerzi	Maria			
158	Sinuello	Angelo			
159	Sinuello	Nico			
160	Strazzolini	Paola	1		
161	Strazzolini	Claudia			
162	Stringher	Daniele			
163	Tavagnacco	Amanda			
164	Tedoldi	Simone			
165	Terlicher	Fabio			
166	Tessarini	Alessandra			



F. Angelino

A. Scalfò

167	Testori	Carlo			
168	Testori	Enrico			
169	Tomasetig	Maria Angela			
170	Tomasigh	Alberto			
171	Toso	Renza			
172	Toti	Daniele	1	1	Carla Danelone
173	Totolo	Gabriella	1		
174	Totolo	Manuela			
175	Totolo	Paola			
176	Trapani	Francesca			
177	Trentin	Silvia			
178	Tuan	Elena			
179	Vaccaro	Massimo			
180	Vecchiutti	Daniela			
181	Verzegnassi	Danilo	1		
182	Vignato	Paola			
183	Vignato	Alessandro			
184	Visintini	Rosanna			
185	Zanuttini	Mario	1		
186	Zaretti	Anna Maria			
187	Zelin	Enrico			
188	Zuiz	Barbara			
	Totale		22	6	
	Totale presenti e deleghe			28	

DeLuca





Allegato "B" al 3107 di Raccolta-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----Fondazione - Denominazione - Sede-----

-----Scopo - Attività - Durata-----

-----Art. 1-----

Il 18 ottobre 1869 è stata fondata in Cividale del Friuli una Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione con la denominazione di "Società di Mutuo Soccorso fra gli operai di Cividale". -----
La società, successivamente denominata "Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione (S.O.M.S.I.)" è stata giuridicamente riconosciuta, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni, con Decreto del Tribunale di Udine del 12 ottobre 1905 n. 2136.-----

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), come successivamente modificato, dalle relative norme di attuazione, dalla normativa regionale e, in quanto compatibile, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione che assume la denominazione "Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Cividale Associazione di Promozione Sociale" o, in breve, "Storica SOMSI Cividale APS".-----

L'associazione ha sede in Cividale del Friuli, Foro Giulio Cesare n.c. 14.-----

L'associazione opera prevalentemente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.-----

-----Art. 2-----

L'associazione non ha scopo di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare:-----

- la promozione dell'unione e della fratellanza tra i soci e le loro famiglie;-----

- la realizzazione, la pratica e la diffusione di attività culturali, di istruzione e ricreative;---

- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza; -----

- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, intolleranza, violenza e censura. -----

Per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione si propone di svolgere, in via principale, le seguenti attività di interesse ge-

nerale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni; -----

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;-----

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;-----

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;--

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;--


l) integrazione sociale dei migranti;-----

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone; -----

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consu-

FD
Mugello



Handwritten signature in cursive script.



matori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.-----

L'associazione può, altresì, svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti consentiti dalla legge e, in particolare, secondo i criteri e i limiti definiti all'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.-----

L'associazione può, inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, realizzare attività di raccolta fondi, con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.-----

L'associazione, al fine di promuovere e concretizzare le attività sociali, si avvale di appositi Regolamenti approvati dall'organo amministrativo. È facoltà dell'associazione concedere l'uso di locali ad enti, istituzioni e associazioni che ne facciano richiesta, anche a titolo oneroso, sempre in conformità ai principi e alle finalità dell'associazione. Ad ogni modo si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.-----

Sono vietate tutte le attività non conformi agli scopi dell'associazione.-----

-----Art. 3-----

Nell'ambito dell'attività di cui al punto g) dell'art. 2 del presente Statuto è istituito il "Centro di ricerca e documentazione", retto da apposito regolamento approvato dall'organo amministrativo, con la finalità di conservare, gestire, valorizzare il patrimonio archivistico, librario, artistico, iconografico e fotografico e documentario dell'associazione, nonché di contribuire alla ricerca e valorizzazione degli aspetti storici, antropologici, sociali, culturali e paesaggistici del territorio regionale e, in particolare, di Cividale e delle Valli del Natisone.-----

-----Art. 4-----

----La durata dell'associazione è illimitata.-----

-----TITOLO II.-----
-----Soci - Ammissione - Perdita qualità-----
-----di socio - Diritti e doveri dei soci-----
-----Volontari e lavoratori-----
-----Art. 5-----

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci. -----

È ammesso in qualità di socio effettivo chiunque ne faccia domanda, purché abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non abbia subito condanne che possono ledere il prestigio dell'associazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo settore.-----

I minori di anni diciotto, purché abbiano compiuto quattordici anni di età, possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.-----

Possono, invece, essere ammessi in qualità di soci onorari tutti coloro che, per prestigio e merito personale, abbiano contribuito in modo notevole agli scopi dell'associazione nonché coloro i quali siano ritenuti degni a giudizio dell'assemblea dei soci.-----

È consentita l'ammissione, come associati, di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo settore.-----

-----Art. 6-----

Coloro che aspirano a diventare soci effettivi dell'associazione devono presentare domanda scritta, su apposito modulo, all'organo amministrativo, dichiarando di accettare le condizioni del presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate. -----

L'organo amministrativo, a maggioranza di voti dei suoi membri, deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'associazione. -----

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato.


L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rigetto della domanda di ammissione, ricorrere all'autorità giudiziaria.---

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro degli associati.-----

L'ammissione comporta il pagamento della quota sociale stabilita dall'assemblea ordinaria su propo-

Scalini

F. Lupat





sta dell'organo amministrativo.-----

-----Art. 7-----

La qualità di socio si perde per:-----

- a) decesso;-----
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo con un preavviso di almeno trenta giorni; -----
- d) esclusione: viene deliberata, con voto segreto, dall'organo amministrativo nei confronti di coloro che, ripetutamente, si rendono colpevoli di atti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni o che riportino una condanna per un reato considerato grave dall'organo amministrativo. La deliberazione di esclusione, motivata, dovrà essere comunicata adeguatamente al socio escluso il quale potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica di detta comunicazione.-----

-----Art. 8-----

I soci hanno pari diritti e doveri.-----

Hanno il diritto di:-----

- a) eleggere gli organi sociali; -----
- b) essere eletti negli organi sociali, dopo un anno dall'ammissione e solo se maggiorenni;-----
- c) partecipare attivamente alla vita dell'associazione e di accedere alle informazioni relative a tutte le attività ed iniziative della stessa;-----
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; -----
- e) esaminare i libri sociali secondo le regole previste;-----
- f) votare in assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;-----
- g) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore;--

Hanno il dovere di:-----

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;-----
- b) osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'assemblea dei soci e dall'organo amministrativo;-----
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.-----

-----Art. 9-----

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o del-

le persone aderenti agli enti associati per lo svolgimento delle proprie opere, secondo le modalità e i limiti previsti dagli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore. -----

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.-----

È istituito il Registro dei volontari in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.-----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del citato Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività sociale e al perseguimento delle finalità sopra indicate. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.-----

-----TITOLO III-----

-----Organi dell'associazione-----


-----Art. 10-----

Sono organi della Associazione:-----

1. l'Assemblea degli associati-----
2. il Consiglio di Amministrazione-----
3. il Presidente-----
4. il Segretario-----
5. il Tesoriere-----
6. l'Organo di controllo, qualora sia nominato dall'assemblea o sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia-----

Handwritten signature

Adunata





7. l'Organo di revisione legale dei conti, qualora sia nominato dall'assemblea o sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia.-----

-----Art. 11-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione. -----

Può essere, altresì, convocata su richiesta di almeno il dieci per cento degli associati con l'indicazione dei motivi da trattare. L'organo amministrativo, ricevutane la richiesta, dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni con le formalità di seguito stabilite.-----

L'assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso presso la sede sociale, comunicazione sul sito internet dell'associazione, comunicazione per posta elettronica, comunicazione tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, oppure mediante ulteriori forme che possono essere individuate dall'organo di amministrazione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e può prevedere una seconda convocazione che non potrà essere stabilita per lo stesso giorno della prima. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. -----

-----Art. 12-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati che siano in regola con la quota sociale dell'anno appena concluso. -----

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un solo altro socio mediante delega scritta.-----

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e, quando previsto, dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti.-----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione. -

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua mancanza, da altro socio nominato dal Presidente e sottoscritto da entrambi. -----

Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è sempre necessaria la redazione del verbale ad opera di un notaio.-----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione morale del Presidente.--

-----Art. 13-----

All'assemblea ordinaria spetta:-----

1. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;-----
2. eleggere e revocare i componenti del consiglio di amministrazione;-----
3. nominare, quando previsto, i membri dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
4. deliberare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;-----
5. approvare la misura della quota sociale;-----
6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione.-----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

-----Art. 14-----

L'assemblea straordinaria: -----

1. delibera sulle modificazioni dello statuto;----
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o fusione dell'associazione.-----

L'assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 27 del presente statuto, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.-----


-----Art. 15-----

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione nel rispetto degli artt. 26 e seguenti del Codice del Terzo settore. -----

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri (incluso il Presidente) compreso fra cinque e undici.-----

Handwritten signature

75 luglio





I componenti vengono eletti dall'assemblea ordinaria tra coloro che risultino regolarmente associati da almeno un anno e maggiorenni.-----

I consiglieri eletti durano in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea che precede il rinnovo delle cariche e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati, anche non consecutivi. In caso di cessazione anticipata di un membro del Consiglio, egli potrà essere sostituito dal primo dei non eletti all'ultima assemblea, qualora presente e disponibile ad assumere l'incarico.-----

La votazione dei Consiglieri avviene su lista unica comprendente, in ordine alfabetico, i nominativi dei soci che, avendo i requisiti, abbiano sottoscritto la propria candidatura entro il termine stabilito dal consiglio uscente prima dell'assemblea. Ognuno degli associati potrà votare un massimo di cinque nominativi. Risulteranno eletti gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il socio più giovane d'età.-----

-----Art. 16-----

Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere, a maggioranza di voti, normalmente a votazione palese, salva diversa deliberazione del consiglio stesso.-----

-----Art. 17-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, secondo le modalità indicate dal consiglio stesso.-----

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale a cura del segretario o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal Presidente. -----

-----Art. 18-----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati all'assemblea. Al consiglio di amministrazione spetta in partico-

lare:-----

1. deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;-----
2. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumere tutte le iniziative del caso e approvare ogni contratto, convenzione o regolamento necessario per il raggiungimento degli scopi sociali;----
3. amministrare il patrimonio sociale;-----
4. compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi statutari previsti;-----
5. curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;-----
6. sorvegliare il buon andamento dell'associazione;-----
7. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;-----
8. presentare ogni anno il bilancio delle entrate e delle uscite, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, relazionare sull'andamento dell'associazione;-----
9. convocare l'assemblea ordinaria e, quando lo ritenga necessario, quella straordinaria.-----

-----Art. 19-----


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, anche in sede giudiziaria; ha ogni più ampio potere per curare l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del consiglio di amministrazione; relaziona l'assemblea sull'andamento generale dell'associazione. -- In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, inclusi gli atti di straordinaria amministrazione, con l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato nella prima riunione utile.-----

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.---- In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente il quale, a sua volta, viene interinalmente sostituito dai membri del consiglio in ordine di anzianità. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

-----Art. 20-----

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea de-

[Handwritten signature]





gli associati, delle riunioni del consiglio di amministrazione e cura la tenuta dei libri associativi obbligatori di cui all'art. 15 del citato Codice del Terzo settore; cura l'esposizione, nella sede sociale, della convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del consiglio di amministrazione, con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione.-----

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal consiglio di amministrazione, anche in collaborazione con l'eventuale professionista o studio professionale incaricato di eseguire la contabilità ordinaria e gli altri adempimenti fiscali. -----

Il compito del segretario e del tesoriere possono essere svolti anche dalla medesima persona.-----

-----Art. 21-----

L'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti sono nominati qualora l'assemblea ordinaria lo ritenga opportuno oppure obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 Codice del Terzo settore.-----

L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali viene attribuita la carica di Presidente. In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti. -----

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Codice del Terzo settore.-----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

La funzione di revisione legale, invece, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.-----

L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

-----Art. 22-----

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

-----TITOLO IV-----

-----Libri sociali - Esercizio sociale -----

-----Bilancio - Finanze e patrimonio-----

-----Art. 23-----

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:-----

a) il libro degli associati; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;-----

d) il registro dei volontari.-----

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.-----

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.-----

-----Art. 24-----


L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio consuntivo dell'attività svolta deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce, salvo gravi ed imprevedibili circostanze documentate.-----

Entro la stessa scadenza deve essere presentato il

Handwritten signature

Handwritten signature





bilancio preventivo, corredato dalla relazione del Presidente sul prevedibile andamento della gestione sociale. -----

I bilanci consuntivi e preventivi devono essere redatti in base alle norme vigenti in materia.----

Il bilancio consuntivo è comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, dall'organo amministrativo all'organo di controllo e a quello di revisione legale dei conti, qualora nominati, almeno dieci giorni prima della discussione in assemblea.-----

-----Art. 25-----

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono, a qualsiasi titolo, da enti, pubblici e privati, o da persone fisiche nonché dagli avanzi di gestione.-----

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:-----

a) quota sociale, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;-----

b) versamenti volontari degli associati;-----

c) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, associazioni ed altri enti in genere;-----

d) sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o di associati;-----

e) canoni di locazioni di locali eventualmente concessi in uso, anche temporaneo, a terzi;-----

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. -----

L'adesione dei soci all'associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.-----

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. -----

-----Art. 26-----

L'associazione, per favorire lo sviluppo delle attività sociali, culturali, di istruzione e ricreative, potrà promuovere iniziative in collaborazione con l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici e privati.-----

-----TITOLO V-----

-----Scioglimento dell'associazione-----

-----Art. 27-----

L'associazione può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La stessa provvede contestualmente alla nomina di

un liquidatore. -----
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, la cui individuazione è demandata al consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore. ----

-----TITOLO VI-----

-----Disposizioni varie-----

-----Art. 28-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le norme di cui al Codice del Terzo Settore, le disposizioni del Codice Civile, le leggi in materia nonché gli eventuali regolamenti interni dell'associazione.-----

[Handwritten signature]

Francesco Mignolo

